

DECRETO 1° ottobre 2024

Attuazione delle disposizioni per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale

Articolo	Contenuti di interesse
<p>Art. 1 Definizioni</p>	<p>Reca le definizioni, tra queste, si segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda, in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di trasferimento di uno o più prodotti; ✓ «operazioni di scarico» operazioni connesse alla movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento di uno o più prodotti; ✓ «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono, detengono, acquistano, vendono, cedono uno o più prodotti. Sono esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che operano nell'ambito di attività commerciali; ✓ «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge 12 luglio 2024, n. 101; ✓ «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di carico o scarico, come definite alle lettere c) e d), dei quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalità riportate nell'allegato.
<p>Art. 2 Campo di applicazione</p>	<p>Sono oggetto di registrazione i seguenti prodotti:</p> <p>A. frumento duro; B. frumento tenero e frumento segalato; C. granturco; D. orzo; E. farro; F. segale; G. sorgo; H. avena; I. miglio e scagliola</p>
<p>Art. 3 Registro</p>	<p>Il Registro «registro delle produzioni cerealicole» è realizzato in ambito SIAN: gli operatori si iscrivono secondo le modalità pubblicate sul portale Mipaaf-Sian. Le modalità per la tenuta del registro sono indicate nell'allegato (che può essere modificato o sostituito con provvedimento direttoriale del Ministero).</p>
<p>Art. 4 Registrazione delle operazioni di carico e scarico</p>	<p>Gli operatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ effettuano la registrazione dei prodotti di provenienza nazionale e unionale ovvero importati da paesi terzi, entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse; ✓ devono registrare, in forma aggregata, operazioni di carico e scarico che nel precedente trimestre abbiano avuto ad oggetti una quantità di singolo prodotto superiore a: <ul style="list-style-type: none"> a) trenta tonnellate annue per il frumento duro; b) quaranta tonnellate annue per il frumento tenero; c) ottanta tonnellate annue per il mais d) quaranta tonnellate annue per il orzo; e) sessanta tonnellate annue per il sorgo;

	<p>f) trenta tonnellate annue per l'avena; g) trenta tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanno facoltà di registrare e operazioni di carico e scarico a trimestre in corso, a condizione che i dati forniti complessivamente si riferiscano a periodo temporali non superiori al mese solare; ✓ nel caso di prodotto detenuto in strutture dislocate sul territorio e gestite dalla stessa impresa, possono registrare, nella sede amministrativa prescelta, i dati relativi ai prodotti acquisiti o ceduti presso le altre sedi; ✓ possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni per effettuare le operazioni di registrazione previste dal presente articolo. <p>Si prevede che le società cooperative e gli enti associativi che detengono il prodotto conferito dai soci o dagli associati registrano i dati relativi ai prodotti acquisiti e ceduti nelle strutture gestite direttamente dall'organismo associativo interessato.</p>
<p>Art. 5 Esclusioni e deroghe</p>	<p>Non sono tenute all'obbligo di registrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attività di allevamento e di produzione di mangimi; ✓ Gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici; ✓ tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati; ✓ I cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda; ✓ I prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all'atto della trebbiatura: in tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
<p>Art. 7 Sanzioni</p>	<p>A decorrere dal 1° marzo 2025 gli operatori della filiera cerealicola (obbligati alla registrazione) sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 500 a euro 2.000) per il mancato rispetto degli obblighi previsti.</p> <p>Chiunque non rispetti le modalità di comunicazione e di tenuta telematica del registro, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro 2.000 a euro 4.000).</p> <p>Le violazioni per l'irregolare tenuta del registro, nei casi di anomalie tecniche di servizio dovute a malfunzionamento del portale SIAN e comunicate agli utenti, non sono in capo alla responsabilità degli operatori.</p>
<p>Allegato Modalità di tenuta del registro telematico dei cereali</p>	<p>L'Allegato reca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposizioni generali 2. Modalità di registrazione 3. Il sistema on-line 4. Il sistema interscambio 5. Prodotti 6. Codici operazione 7. Attributi dei prodotti 8. Anagrafica soggetti 9. Registrazione delle operazioni